



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GALLIPOLI

ORDINANZA N°36/01

INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE NEL PORTO DI
GALLIPOLI ED ALLA DESTINAZIONE DEI MOLI E DELLE BANCHINE NEL PORTO DI
GALLIPOLI - UTILIZZAZIONE DELLE ELISUPERFICI PORTUALI

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

- VISTI: gli articoli 17, 30 e 62 del Codice della Navigazione, nonché il D.P.C.M 21 dicembre 1995;
- VISTO: l'articolo 59 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO: il D.M. 10/03/1988 "Modificazione al decreto ministeriale 27/12/1971 recante norme di attuazione della legge 02/04/1968 n° 518 e successive modificazioni, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";
- RITENUTO necessario integrare le disposizioni di cui alle ordinanze n.26/99 in data 28 giugno 1999 e n. 16/98 in data 11 marzo 1998, per quanto riguarda la destinazione e l'utilizzo di parte della "banchina di riva" del porto commerciale di Gallipoli e della retrostante area portuale destinata ad elisuperficie non munita di segnaletica (NS) ai sensi del D.M. 03 marzo 1988 e successive modificazioni, nonché dettare disposizioni di carattere generale per l'utilizzo delle elisuperfici ricadenti in aree portuali demaniali marittime;

ORDINA

Articolo 1

(modifiche all'ordinanza n.26/99)

1. Al paragrafo 5 dell'articolo 2 dell'ordinanza n.26/99 in data 28 giugno 1999, è aggiunto il seguente sottoparagrafo: "2. il primo tratto di **65** metri della "banchina di riva" (n° 4 All. 1), a partire dal limite Ovest ed in corrispondenza della retrostante elisuperficie, è riservato all'ormeggio di unità destinate a finalità istituzionali. L'ormeggio è autorizzato dalla Capitaneria di porto di Gallipoli compatibilmente con le esigenze della retrostante elisuperficie, ferma restando la priorità di utilizzo da parte di unità del Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera.

Articolo 2

(modifiche all'ordinanza n. 16/98)

1. Al paragrafo 3 dell'articolo 6 del regolamento disciplinante la circolazione dei veicoli e delle persone nel porto mercantile di Gallipoli, approvato con ordinanza n. 16/98 in data 11 marzo 1998, è aggiunto il seguente sottoparagrafo: "3.3 nel tratto della banchina di riva destinato ad elisuperficie di emergenza delimitato da apposita segnaletica orizzontale è fatto divieto di costituire qualsiasi impedimento all'eventuale atterraggio o decollo di velivoli, inclusa la sosta delle persone non autorizzate. Ne è consentito il solo attraversamento ai soli soggetti autorizzati all'accesso all'antistante banchina di riva ed al piazzale della Capitaneria di porto, i quali si devono preventivamente accertare che non siano in corso operazioni di atterraggio o decollo.

Articolo 3

(Elisuperficie portuale presso la banchina di riva del porto di Gallipoli)

1. Fermo restando quanto disposto al successivo articolo 4, "l'elisuperficie" esistente sul piazzale adiacente la "banchina di riva" del porto di Gallipoli è prioritariamente destinata all'atterraggio e al decollo di elicotteri per finalità d'istituto, oltre che per temporanei ed occasionali motivi inerenti:
 - emergenze in genere, quali operazioni di soccorso, trasporti sanitari d'urgenza, operazioni antincendio, ecc.;
 - temporanee esigenze di carattere istituzionale di altre FF.AA e delle Forze di Polizia.
2. Eventuali diverse temporanee esigenze saranno di volta in volta valutate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Articolo 4

(Regolamentazione dell'uso dell'elisuperficie del porto di Gallipoli)

1. Ferme le disposizioni di cui al precedente articolo 3 e quelle del DM 10/3/1988, l'utilizzo occasionale dell'elisuperficie del porto di Gallipoli adiacente alla banchina di riva del porto commerciale, al momento delimitata solo con apposita segnaletica orizzontale, è subordinato al preventivo nulla-osta della sala operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli alla quale la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto, anche via fax, a cura dei soggetti interessati, almeno 6 ore prima dell'atterraggio indicando: il recapito telefonico e fax del mittente, i motivi dell'atterraggio, la durata della permanenza, il nominativo dell'elicottero e la frequenza radio di ascolto VHF, l'indicazione di chi provvederà all'eventuale assistenza antincendio a terra, oltre alla dichiarazione di manleva per qualsivoglia responsabilità diretta od indiretta nei confronti della capitaneria di porto per fatti connessi all'uso dell'elisuperficie. Per il decollo è sufficiente la comunicazione preventiva via radio, da parte del pilota, alla sala operativa della Capitaneria di porto, con un preavviso di almeno 15 minuti.
2. Nei casi di emergenza o nei voli già programmati ed autorizzati dalla capitaneria, la comunicazione relativa all'atterraggio può essere effettuata direttamente via radio dal pilota con il massimo preavviso consentito.
3. La capitaneria di porto si riserva di negare in ogni caso ed in qualsiasi momento il nulla-osta all'atterraggio od al decollo.
4. Al di fuori dei casi di assoluta emergenza, l'utilizzo dell'elisuperficie della banchina di riva del porto di Gallipoli è consentito solo in ore diurne e con condimeteo assicurate favorevoli, sotto l'esclusiva responsabilità del pilota, sia per quanto riguarda l'osservanza

delle eventuali ulteriori autorizzazioni o comunicazioni prescritte, sia per quanto riguarda il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del volo e dell'incolumità pubblica. A tal fine, la protezione e la sorveglianza perimetrale dell'area di atterraggio o decollo per impedire l'accesso di persone o veicoli nonché gli eventuali apprestamenti antincendio, sono di esclusiva competenza e responsabilità del soggetto interessato che richiede l'utilizzo temporaneo dell'elisuperficie. L'elenco del personale e dei mezzi incaricati dell'assistenza a terra dovranno essere tempestivamente comunicati alla sala operativa della Capitaneria di porto allo scopo di consentire l'accesso in tempo utile nell'ambito portuale.

Articolo 5

(Regolamentazione dell'uso di altre elisuperfici portuali)

1. L'utilizzo temporaneo di altre aree portuali come elisuperfici non segnalate è consentito esclusivamente per motivi di emergenza, ferma restando la necessità della tempestiva comunicazione preventiva via radio al comandante del porto competente per territorio o, in caso di impossibilità, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli, per i porti ricadenti nell'ambito del circondario marittimo di giurisdizione (da punta Prosciutto a Castro escluso), applicando le medesime pertinenti disposizioni di cui al precedente articolo 4.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo d'ufficio ed inserita nella raccolta ufficiale delle ordinanze della Capitaneria di porto di Gallipoli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I contravventori incorreranno, salvo che la violazione non costituisca specifico reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Gallipoli, lì 31 .12.2001

f.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Sandro GALLINELLI